

BVGer C-2346/2022 vom 14. April 2022

Bundesverwaltungsgericht, 2022-04-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-2346_2022_d20220414

FR: TAF C-2346/2022 du 14 avril 2022

IT: TAF C-2346/2022 del 14 aprile 2022

Regeste

Provvedimenti d'integrazione | Assicurazione per l'invalidità; indennità giornaliera (decisioni del 14 aprile 2022)

Erwägungen

E. 1

consid. 3.2).

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2).

E. 1.2

Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi

C-2346/2022 Pagina 6 contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

E. 1.3

La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art.

E. 1.4

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione impugnata e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo spese è stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile.

E. 2.1

Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, è domiciliato in Italia e sussiste un nesso transfrontaliero, il medesimo essendo stato assicurato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (AVS/AI; DTF 145 V 231 consid. 7.1,

143 V 354 consid. 4, 143 V 81 in particolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

E. 2.2

L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell'Allegato II ALC). Il

C-2346/2022 Pagina 7 Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4 e sentenze del TAF e C-4801/2019 del 20 aprile 2021 consid. 2 e C-1467/2017 del 3 luglio 2019 consid. 2).

E. 3.1

Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 139 V 335 consid. 6.2; 136 V 24 consid. 4.3).

E. 3.1.1

Il 1° gennaio 2022, sono entrate in vigore le modifiche del 19 giugno 2020 della LAI (Ulteriore sviluppo dell'AI; RU 2021 705; FF 2017 2191) e le modifiche del 3 novembre 2021 dell'Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201; RU 2021 706).

E. 3.1.2

Nelle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 della LAI (Ulteriore sviluppo dell'AI) sono garantiti (alla lett. a) i diritti acquisiti per le indennità giornaliere versate per i provvedimenti d'integrazione in corso. Le indennità giornaliere che all'entrata in vigore della modifica il 1° gennaio 2022 sono versate in virtù dei previgenti art. 22 cpv. 1bis e 23 cpv. 2 e 2bis continuano a essere versate sino all'abbandono o alla conclusione del provvedimento che le ha giustificate.

E. 3.1.3

Nelle disposizioni transitorie della modifica dell'OAI del 3 novembre 2021 è indicato, alla lett. a, che per l'esame del diritto alle indennità giornaliere è determinante l'inizio effettivo del provvedimento.

E. 3.2

Da quanto esposto, consegue che per quanto attiene – nel caso in esame nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022 – al diritto alle prestazioni d'integrazione, alla

concessione di indennità giornaliera e al calcolo delle indennità giornaliera medesime è applicabile, per quanto attiene alle indennità giornaliera, il diritto in vigore al momento dell'inizio effettivo delle indennità giornaliera (dunque quelle in vigore al 1° novembre 2021), fermo restando – sempre per quanto attiene alla presente fattispecie

C-2346/2022 Pagina 8 – che l'esito della lite non cambierebbe nemmeno se si applicassero le norme in vigore dal 1° gennaio 2022.

E. 3.3

Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data delle decisioni impugnate, in concreto il 14 aprile 2022. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).

E. 4.1

In virtù dell'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi o minacciati da un'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto (lett. a) essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e (lett. b) le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.

E. 4.2

I provvedimenti d'integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all'estero (art. 9 cpv. 1 LAI).

E. 4.3

Il diritto ai provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale e ai provvedimenti professionali nasce al più presto al momento in cui l'assicurato rivendica il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (art. 10 cpv. 1 LAI).

E. 4.4

Giusta l'art. 17 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata.

E. 5

Per quanto attiene alla concessione di indennità giornaliera, questo Tribunale osserva quanto segue.

C-2346/2022 Pagina 9

E. 5.1

Ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LAI, durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'art. 8 cpv. 3 LAI l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se (lett. a) questi

provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno 3 giorni consecutivi; o (lett. b) presenta, nella sua attività abituale, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGa) almeno del 50%.

E. 5.2

L'assicurato la cui incapacità al lavoro è almeno del 50% e che deve attendere l'inizio di una prima formazione professionale o di una riforma- zione professionale ha diritto a un'indennità giornaliera durante il periodo d'attesa (art. 18 cpv. 1 OAI). Il diritto all'indennità è riconosciuto nel mo- mento in cui l'ufficio AI constata l'opportunità di una prima formazione pro- fessionale o di una riforma- zione professionale (art. 18 cpv. 2 OAI).

E. 6

Nella presente fattispecie è incontestato che il ricorrente ha diritto alle pre- stazioni d'integrazione accordate e alla concessione delle indennità gior- nalieri dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022 (anche alla luce delle di- sposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2022). Nella misura in cui ammis- sibile, non vi sarebbe altresì – sulla base delle risultanze processuali – mo- tivo per un intervento d'ufficio su tali questioni da parte di questo Tribunale.

E. 7

Per quanto concerne l'importo delle indennità giornaliere – oggetto litigioso nella presente vertenza – questo Tribunale osserva quanto segue.

E. 7.1

Giusta l'art. 22 cpv. 2 LAI (dello stesso tenore dell'art. 22bis cpv. 1 LAI entrato in vigore il 1° gennaio 2022), l'indennità giornaliera consiste in un'indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una presta- zione per i figli, per gli assicurati con figli.

E. 7.2

In virtù dell'art. 22 cpv. 4 LAI (dello stesso tenore dell'art. 22bis cpv. 3 prima frase e cpv. 4 LAI entrato in vigore il 1° gennaio 2022), l'indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato ha compiuto 18 anni. Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godi- mento anticipato della rendita secondo l'art. 40 cpv. 1 LAVS o in cui rag- giunge l'età di pensionamento.

E. 7.3

L'indennità di base ammonta all'80% del reddito lavorativo conseguito dell'assicurato nell'ultimo periodo di attività lucrativa esercitata senza limi- tazioni dovute a ragioni di salute; tuttavia, non deve superare l'80%

C-2346/2022 Pagina 10 dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'art. 24 capoverso 1 (art. 23 cpv. 1 LAI).

E. 7.4

Giusta l'art. 23 cpv. 3 LAI, per il calcolo del reddito lavorativo di cui ai cpv. 1 e 1bis è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contri- buti secondo la LAVS (reddito determinante; v., quanto all'interpretazione dell'art. 23 cpv. 3 LAI, DTF 150 V 316).

E. 7.5

Ai sensi dell'art. 24 LAI, l'importo massimo dell'indennità giornaliera (di cui all'art. 22 cpv. 1 LAI) corrisponde all'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato secondo la LAINF (cpv. 1). L'indennità giornaliera (di cui all'art. 22 cpv. 1 LAI) è ridotta se supera il reddito lavorativo determinante, inclusi gli assegni legali per i figli e per la formazione (cpv. 2). Se fino al momento dell'integrazione l'assicurato aveva diritto a un'indennità giornaliera secondo la LAINF, l'indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata fino allora dall'assicurazione contro gli infortuni (cpv. 4). Il Consiglio federale disciplina il computo di un eventuale reddito da attività lucrativa e per certi casi può prevedere riduzioni. Per il calcolo delle indennità giornaliere, l'UFAS allestisce tavole vincolanti con importi arrotondati per eccesso (cpv. 5).

E. 7.6

Ai sensi dell'art. 20sexies cpv. 1 lett. a OAI, per assicurati che esercitano un'attività lucrativa si intendono coloro che esercitavano un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere della loro incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [v. art. 20sexies cpv. 1 OAI nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2022]).

E. 7.7

Se l'ultima attività lucrativa esercitata dall'assicurato senza riduzioni per motivi di salute risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che egli avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell'integrazione, se non fosse divenuto invalido (art. 21 cpv. 3 OAI). Il termine di due anni è delimitato dal momento in cui è stato percepito il reddito nell'ultima attività esercitata senza limitazioni dovute a problemi di salute e il momento della concessione effettiva dei provvedimenti d'integrazione (sentenza del TF 9C_797/2012 del 25 marzo 2013 consid. 3.2 e sentenza del TAF C-1467/2017 del 3 luglio 2019 consid. 6.5).

E. 7.8

Giusta l'art. 21bis OAI, le persone che hanno un rapporto di lavoro durevole e un salario che non subisce forti oscillazioni sono considerate come assicurati con un reddito regolare anche se hanno interrotto il loro lavoro a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, servizio o per un altro motivo indipendente dalla loro volontà (cpv. 1). Un rapporto di lavoro è durevole

C-2346/2022 Pagina 11 quando non è limitato o è stato stipulato per almeno un anno (cpv. 2). Il reddito determinante deve essere convertito in reddito giornaliero a seconda se l'assicurato percepiva un reddito mensile (lett. a), un reddito orario (lett. b) o una diversa retribuzione (lett. c; cpv. 3).

E. 7.9

Se l'assicurato non percepisce un reddito regolare ai sensi dell'art. 21bis OAI, il reddito determinante è calcolato sulla base di un reddito percepito sull'arco degli ultimi tre mesi senza riduzioni per motivi di salute e convertito in reddito giornaliero (art. 21ter cpv. 1 OAI). Se in questo modo non è possibile calcolare un reddito adeguato, si tiene conto del reddito percepito durante un periodo più lungo, ma non superiore a 12 mesi (art. 21ter cpv. 2).

E. 7.10

Inoltre, giusta l'art. 21sexies OAI, durante l'integrazione, ogni due anni occorre verificare d'ufficio se il reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera ha subito una modifica.

E. 8.1

Nella presente fattispecie, occorre determinare se l'autorità inferiore ha correttamente calcolato l'importo delle indennità giornaliera riconosciute al ricorrente dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.

E. 8.1.1

Nelle decisioni impugnate, per stabilire il reddito determinante per il calcolo delle indennità giornaliera, l'autorità inferiore ha ritenuto il ricorrente quale salariato con reddito irregolare. Pertanto, giusta l'art. 23 cpv. 3 LAI e l'art. 21ter OAI, l'autorità inferiore ha sommato i redditi (soggetti all'AVS) degli ultimi tre mesi di lavoro del ricorrente percepiti senza riduzione per motivi di salute e ha moltiplicato per quattro il risultato, ottenendo, secondo le Tabelle per la determinazione delle indennità giornaliera, l'importo delle indennità giornaliera corrispondente a fr. 80.- (nel dettaglio: fr. 2'095.20 [agosto 2019] + fr. 2'501.95 [settembre 2019] + fr. 4'470.05 [ottobre 2019] = fr. 9'067.20 x 4 = fr. 36'268.80 [reddito medio annuale] / 365 = 100.- [reddito giornaliero] x 80% = 80.- [importo dell'indennità giornaliera]).

E. 8.1.2

Da parte sua, il ricorrente ha contestato l'importo dell'indennità giornaliera ritenuto dall'autorità inferiore e fatto valere, in via principale, che doveva essere ritenuto un salario orario di fr. 28.59 (come da indicazione dell'ex datore di lavoro D. _____ nel messaggio di posta elettronica del 7 gennaio 2022) per 42.5 ore settimana, per un totale di fr. 4'860.30 al mese (28.59 x 42.5 x 4) e di fr. 58'323.60 all'anno (4'860.30 x 12 [in virtù di tali cifre, il reddito giornaliero medio sarebbe pertanto di fr. 159.80 {e l'indennità

C-2346/2022 Pagina 12 giornaliera di fr. 127.40}). In via subordinata, il ricorrente ha chiesto (senza quantificarla) un'indennità giornaliera sul reddito percepito dal suo allora datore di lavoro nei mesi di agosto 2019 (fr. 2'167.95), settembre 2019 (fr. 2'608.45) e ottobre 2019 (fr. 4'681.05) di cui ai tre conteggi di salario, ag- giornata sulla base di un salario orario di fr. 28.59, al fine di considerare quello in vigore nel 2021. In via ancora più subordinata ha chiesto che sia effettuato il calcolo dell'indennità giornaliera sulla base di un reddito giornaliero medio di fr. 103.65 (e non di fr. 100.-) calcolato sulla base degli ultimi tre salari percepiti nel 2019 ([2'167.95 + 2'608.45 + 4'681.05] x 4: 365 = 103.65).

E. 8.2

È incontestato – né vi sono motivi per un intervento d'ufficio al riguardo – che il ricorrente ha interrotto l'attività di aiuto carpentiere per la D. _____ nel corso del mese di novembre 2019 per problemi di salute (al più tardi il 25 novembre 2019).

E. 8.3

È parimenti incontestato – né vi sono motivi per un intervento d'ufficio da parte di questo Tribunale al riguardo – che il ricorrente ha svolto l'attività lavorativa in maniera irregolare e ha percepito un reddito irregolare. Pertanto, giusta l'art. 21ter OAI, per calcolare il reddito determinante ci si deve basare sul reddito percepito sull'arco degli ultimi tre mesi senza riduzioni per motivi di salute. Da questo profilo, gli ultimi tre stipendi percepiti senza

riduzioni per motivi di salute sono quelli di agosto 2019, settembre 2019 e ottobre 2019.

E. 8.4

Quanto alla salvaguardia dei diritti acquisiti (art. 24 cpv. 4 LAI), va osservato che fino al momento della concessione di misure d'integrazione da parte dell'AI, il 1° novembre 2021, all'insorgente è stata riconosciuta un'indennità giornaliera da parte dell'assicurazione contro gli infortuni dal 25 novembre 2019 al 31 ottobre 2021. In siffatta evenienza, l'indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità deve corrispondere almeno a quella versata fino allora dall'assicurazione contro gli infortuni (art. 24 LAI). L'autorità inferiore concedendo un'indennità giornaliera di fr. 80.- a partire dal 1° novembre 2021 non ha violato l'art. 24 cpv. 4 LAI, dal momento che l'assicurazione contro gli infortuni aveva riconosciuto al ricorrente dal 25 novembre 2019 al 31 ottobre 2021 un'indennità giornaliera di fr. 79.60.

E. 8.5

Per calcolare il reddito determinante si deve tenere conto del reddito soggetto all'AVS (art. 23 cpv. 3 LAI; v. anche DTF 150 V 316). Questo Tribunale osserva che l'autorità inferiore ha – giustamente – dedotto fr. 72.75 dalla busta paga di agosto 2019 (indennità d'inconvenienza), fr. 16.50 + 90.00 dalla busta paga di settembre 2019 (indennità d'inconvenienza e di

C-2346/2022 Pagina 13 trasferta/fuori sede) e fr. 211.- dalla busta paga di ottobre 2019 (indennità di trasferta/fuori sede) perché questi importi non sono soggetti all'AVS e non devono essere ritenuti per il calcolo del reddito determinante. È pertanto corretto che i redditi determinanti per i tre mesi di cui trattasi corrispondono a fr. 2'095.20 (agosto 2019: 2'167.95 – 72.75 = 2'095.20), fr. 2'501.95 (settembre 2019: 2'608.45 – 16.50 – 90 = 2'501.95) e fr. 4'470.05 (ottobre 2019: 4'681.05 – 211 = 4'470.05). Ne discende che la censura del ricorrente secondo cui l'autorità inferiore non avrebbe ripreso interamente i salari di agosto, settembre e ottobre 2019 è priva di fondamento e va pertanto respinta.

E. 8.5.1

Questo Tribunale osserva che l'ultima attività lucrativa esercitata dal ricorrente senza riduzioni per motivi di salute risale segnatamente a ottobre 2019, mentre le indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità sono state riconosciute dall'autorità inferiore a decorre dal 1° novembre 2021, ovvero più di due anni dopo.

E. 8.5.2

Quanto al salario determinante da prendere in considerazione per il calcolo dell'indennità giornaliera, questo Tribunale osserva che dall'incarto dell'autorità inferiore emerge che il ricorrente ha concluso, il 3 settembre 2019, un contratto di lavoro temporaneo con la D. _____ di E. _____ con un salario di fr. 26.36 (salario lordo comprensivo di salario base, festività, vacanze e tredicesima; doc. UAIE 89). Il 16 dicembre 2021, l'autorità inferiore ha chiesto alla D. _____ il reddito che l'insorgente avrebbe conseguito (nel 2021) se non fosse sopraggiunto il danno alla salute (doc. UAIE 31). In risposta al menzionato scritto del 16 dicembre 2021, il 7 gennaio 2022, per il tramite della posta elettronica, l'ex datore di lavoro ha indicato che l'interessato avrebbe percepito un salario orario lordo di fr. 28.59, comprensivo di indennità per festività, vacanze e tredicesima (doc. UAIE 58).

E. 8.5.3

Ne consegue che lo stipendio orario del ricorrente sarebbe aumentato nel 2021 (segnatamente dal 1° novembre del 2021), rispetto a quello percepito nel 2019, dell'8.46%, nella misura in cui l'insorgente medesimo avesse continuato a svolgere un'attività irregolare come aveva già fatto prima della concessione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni a decorrere dal 25 novembre 2019. Certo, l'insorgente sembra implicitamente suggerire attraverso la motivazione della conclusione ricorsuale principale – con proposta di calcolare l'indennità giornaliera in virtù un reddito giornaliero medio di fr. 159.80 basato su un'attività lavorativa di 42.5 ore settimanali per quattro settimane al mese sull'arco di dodici mesi all'anno – che almeno dal 1° novembre 2021 e fino al 31 marzo 2022

C-2346/2022 Pagina 14 (periodo determinante in relazione all'oggetto litigioso nella presente causa), il suo salario sarebbe rimasto costante e senza oscillazioni, di modo che il salario determinante avrebbe dovuto essere adeguato ben oltre un aumento dell'8.46%. Tale conclusione non può tuttavia essere seguita, il ricorrente non avendo motivato adeguatamente una tale evoluzione lavorativa, tanto meno in modo intelligibile e convincente, nel senso della probabilità preponderante. Peraltro, il reddito determinante per calcolare l'importo delle indennità giornaliere non può essere quello teorico stipulato contrattualmente il 3 settembre 2019 con l'ex datore di lavoro che di fatto non è però mai stato percepito dal ricorrente. Contratto, oltretutto, previsto solo per un periodo temporaneo, segnatamente dal 3 settembre al 31 dicembre 2019. Se ci si basasse su quanto avrebbe potuto guadagnare l'insorgente se avesse lavorato a tempo pieno, senza però che egli abbia effettivamente lavorato a tempo pieno e percepito uno stipendio al 100%, si ammetterebbe, per il tramite delle indennità giornaliere, un miglioramento finanziario per la persona assicurata, ciò che non può essere ammesso (v. SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidversicherung, Stämpfli Verlag AG Berna, 2011, N 944 e 1008). Da quanto esposto, consegue che il reddito determinante ritenuto dall'autorità inferiore sulla base dei redditi soggetti all'AVS di agosto 2019, settembre 2019 e ottobre 2019 percepiti senza riduzioni per motivi di salute deve essere adattato giusta l'art. 21sexies OAI (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_847/2012 del 5 aprile 2013 consid. 5). Il reddito determinante per stabilire l'ammontare delle indennità giornaliere è pertanto di fr. 39'337.14 ($36'268.80 + 8.46\%$ di $36'268.80 = 39'337.14$; v. anche la Circolare sulle indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità [CIGAI] valida dal 1° gennaio 2021).

E. 8.6

Conto tenuto di un reddito determinante di fr. 39'337.14, il reddito giornaliero corrisponde quindi a fr. 108.- ($39'337.14 / 365 = 107.77$ arrotondato a 108.-), mentre l'importo dell'indennità giornaliera ammonta a fr. 86.40 (80% di 108 = 86.40; v. anche le Tabelle per la fissazione delle indennità giornaliere AI dell'UFAS del 1° gennaio 2016 e del 1° gennaio 2022 il cui risultato non cambia [art. 24 cpv. 5 LAI]).

E. 9

In conclusione, il ricorso del 23 maggio 2022 deve essere parzialmente accolto e le cinque decisioni impugnate del 14 aprile 2022 vanno riformate nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto di percepire un'indennità giornaliera di fr. 86.40 dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022. In tale ambito, l'autorità inferiore procederà al calcolo delle prestazioni e al versamento degli arretrati dovuti, se del caso, con i relativi interessi.

E. 10.1

Visto l'esito della causa, il ricorrente deve considerarsi vincente nella misura di 1/6, le spese processuali ridotte, fissate a fr. 666.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA). Allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato, all'insorgente sarà restituito l'importo eccedente di fr. 134.- mediante versamento sul conto che lo stesso dovrà indicare a questo Tribunale. Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'auto-rità inferiore (art. 63 cpv. 2 PA).

E. 10.2

Ritenuto che l'insorgente è solo molto parzialmente vincente in causa ed è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'indennità a titolo di spese ripetibili, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 500.- (compresi i disborsi ed esclusa l'imposta sull'IVA [cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-1378/2023 del 12 giugno 2024 consid. 5.2.6 con rinvio]), conto tenuto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2346/2022 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto e le decisioni impugnate del 14 aprile 2022 riformate nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto di percepire delle indennità giornaliere di fr. 86.40 dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022. 2. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore affinché proceda al calcolo delle prestazioni e al versamento degli arretrati dovuti, se del caso, con i relativi interessi. 3. Le spese processuali, di fr. 666.-, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 800.-, corrisposto il 22 giugno 2022, è computato con le spese processuali. L'importo eccedente di fr. 134.- sarà restituito all'insorgente, sul conto che lo stesso dovrà indicare a questo Tribunale, allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 4. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 500.- a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Borner

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-2346/2022 Pagina 17 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.